



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Servizio Patrimonio e

Entrate Patrimoniali

***Disciplinare utilizzo temporaneo
immobili comunali***



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Disciplinare nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento per la gestione del patrimonio approvato con delibera n° 103 del 16.10.2008 regola l'utilizzo, la gestione, i criteri e le modalità di richiesta, l'assegnazione dei locali ed immobili di proprietà comunale da parte di soggetti pubblici e privati, enti, associazioni, gruppi comunque denominati e singoli cittadini per le seguenti finalità:

- a. iniziative di carattere sociale, culturale, storico, artistico, delle tradizioni locali, ricreativo, sportivo e ambientale;
- b. assemblee, seminari, incontri, convegni e manifestazioni nei campi dell'arte, della cultura, dell'educazione musicale, dello sport, delle politiche giovanili e dei servizi sociali;
- c. assemblee, seminari, incontri tra cittadini per finalità riconosciute dall'amministrazione.

ART. 2 – CONCESSIONE DEI LOCALI

1. L'Amministrazione comunale può rilasciare concessioni d'uso temporanee per l'utilizzo di locali e/o spazi comunali a disposizione.
2. L'autorizzazione all'uso dei locali e/o degli ambienti collegati, nonché delle eventuali attrezzature e materiali di pertinenza, è rilasciata in osservanza del "Regolamento comunale sulla gestione del patrimonio" e del presente Disciplinare dal servizio individuato per ogni singolo immobile.
3. La concessione è subordinata sempre e comunque alle finalità generali e alle esigenze di programmazione dell'Amministrazione comunale. I locali, infatti, possono essere concessi solo se nel periodo richiesto non siano state programmate attività organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione è rilasciata a titolo gratuito o con un canone remunerativo delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento comunale sulla gestione del Patrimonio" e così come specificamente normato dai successivi artt. 13 e 14 del presente Disciplinare.

La concessione degli spazi è inderogabilmente subordinata all'effettiva disponibilità degli stessi e alla mancanza di motivi ostativi di qualunque genere (tecnici, amministrativi, ecc.).

ART. 3 – LOCALI CONCEDIBILI.

5. Possono essere concessi, secondo le norme previste dal presente Disciplinare, tutti gli immobili attualmente fruibili parte del patrimonio disponibile e quelli che pur facenti ancora parte del patrimonio indisponibile non sono più utilizzati per le finalità istituzionali iniziali.
6. Possono inoltre essere concessi immobili comunali per i quali siano necessari interventi di manutenzione straordinari, di adattamento e/o atti a rendere gli stessi idonei all'utilizzo, Per tali fattispecie il soggetto utilizzatore avrà l'obbligo di accollarsi le spese degli interventi dettagliatamente individuati dal servizio LL.PP. E le spese sostenute verranno considerate in conto canone di concessione (Quantificazione effettuata in misura forfettaria in base all'ammontare delle spese di funzionamento sostenute dal Comune per l'immobile in argomento).

ART. 4 - FORME DI CONCESSIONE

1. La concessione dei locali di cui all'art. 3 del presente Disciplinare può essere fatta nelle seguenti forme :
 - a. concessione in uso esclusivo
 - b. concessione in uso non esclusivo
 - c. concessione per attività saltuarie

Per concessione in **uso esclusivo** si intende l'utilizzo del locale solo da parte del richiedente, (per esempio come sede della propria associazione o gruppo, con consegna in esclusiva delle chiavi del locale), con esclusione della possibilità di utilizzo da parte di chiunque altro, eccetto, casi particolari concordati con l'Amministrazione Comunale.



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Tale tipo di utilizzo viene disciplinato da apposita concessione e non potrà superare la durata di 1 (uno) anno, eventualmente rinnovabile quando sussistano le condizioni, per un altro anno, previa adozione di apposito atto.

Per **concessione in uso non esclusivo** si intende la possibilità, attribuita a più soggetti, di usufruire, dello stesso impianto o locale, accedendo ai locali in fasce orarie ben determinate e/o con cadenza periodica. Tale tipo di utilizzo viene disciplinato da apposita concessione e non potrà superare la durata di 1 (uno) anno, eventualmente rinnovabile quando sussistano le condizioni, per un altro anno previa adozione di apposito atto.

Per **concessione per attività saltuarie** si intende l'utilizzo dei locali di proprietà comunale in tutti gli altri casi residuali.

ART. 5 – SOGGETTI RICHIEDENTI

La richiesta di utilizzo temporanea di locali comunali può essere avanzata da soggetto pubblico e più specificatamente:

- a. associazioni culturali, ambientaliste e associazioni/sportive;
- b. associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed iscritte all'albo regionale di cui ai sensi della L.R. n. 39 del 13.9.1993;
- c. le associazioni di promozione sociale di cui alla L. n. 383 del 7 dicembre 2000;
- d. comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'amministrazione comunale;
- e. organismi religiosi;
- f. organismi ed istituzioni scolastiche comunali;
- g. Enti pubblici che ne facciano richiesta per promuovere ed organizzare iniziative di interesse per la collettività oristanese;
- h. Istituzioni pubbliche, fondazioni o comitati.

Nell'attribuzione della concessione saranno preferite le associazioni e gli organismi operanti con continuità nel territorio comunale.

La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, (es. privati cittadini, singoli o riuniti in gruppi spontanei), purché l'iniziativa promossa presenti i seguenti requisiti:

- a. sia ritenuta di interesse collettivo;
- b. abbia carattere culturale, storico, artistico, teatrale, scientifico, musicale, sociale, sportivo, scolastico, sanitario, umanitario, di volontariato e di pubblico interesse in genere;

Eccezionalmente possono essere accolte le istanze di concessione di locali per lo svolgimento di iniziative di tipo politico e/o sindacale (convegni, congressi e riunioni), debitamente motivate, da cui siano rilevabili finalità di pubblico interesse.

E' vietato l'utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso l'uso dei locali.

ART. 6 – MODALITA' E TEMPI PER PRESENTARE RICHIESTA DI UTILIZZO DEI LOCALI

Annualmente la Giunta Municipale, entro il termine del 30 ottobre procede, su proposta del Servizio Patrimonio, all'approvazione del Piano di Utilizzo degli Immobili Comunali a disposizione, per l'esercizio successivo, destinabili alle concessioni temporanee di cui al presente disciplinare, con l'individuazione dei diversi Responsabili incaricati del successivo rilascio delle rispettive concessioni e del relativo canone.

Il Piano approvato dalla Giunta municipale sarà immediatamente e adeguatamente reso noto e pubblicizzato al fine di consentire la presentazione delle domande.

Le domande di utilizzo dei locali, dovranno essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta di individuazione degli immobili a disposizione, e comunque entro e non oltre il 30 dicembre, in carta libera come da *facsimile* predisposto dal Comune, disponibile presso l'URP e sul sito internet istituzionale, e indirizzata al Responsabile del rilascio della concessione così come individuato nel piano approvato.



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

La domanda può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune oppure può pervenire per posta o via email.

L'istanza, debitamente compilata e firmata, deve indicare:

- denominazione della Società, Associazione, Ente o Gruppo, o del singolo richiedente;
- nominativo, dati anagrafici e fiscali, recapiti (indirizzo, telefono, e-mail) del Presidente e/o Legale rappresentante del gruppo o dell'Associazione che si assume la responsabilità della concessione (in tal caso allegare lo statuto sociale, fatte salve per le Associazioni/Enti iscritte all'Albo Comunale degli Operatori Culturali e di Spettacolo);
- nominativo del responsabile effettivo della custodia delle chiavi dell'immobile;
- motivazione della richiesta;
- attività che si intende svolgere (precisare se volontariato) che deve essere debitamente illustrata nella documentazione da allegare a corredo dell'istanza;
- locale/i richiesto/i e indirizzo, giorno, orari richiesti e numero massimo di persone che saranno presenti;
- dichiarazione di presa visione del presente Disciplinare, di conoscerlo in ogni sua parte e di accettarlo integralmente;
- dichiarazione di accettazione del canone, qualora determinato, e degli obblighi previsti dal presente Disciplinare e dalle normative vigenti;

Altresì nell'istanza il richiedente dovrà indicare di obbligarsi a:

- fornire eventuale documentazione integrativa;
- osservare la normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza ed agibilità dei locali;
- rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti e alle attrezzature sopravvenuti in occasione e a causa dell'iniziativa promossa, e/o della gestione, per atti di negligenza, imprudenza, imperizia o per l'inosservanza in genere delle prescrizioni del presente Disciplinare da parte del concessionario;
- tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali oggetto della concessione, ivi compresi gli eventuali spazi esterni, spazi attigui e gli accessi;
- provvedere direttamente alle comunicazioni di legge nonché ad ottenere eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme, esonerando l'Amministrazione comunale di Oristano da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla mancanza dei suddetti adempimenti o da uso dei locali e dei relativi impianti e attrezzature in modo contrario all'ordine pubblico, all'incolumità pubblica o al buon costume;
- non effettuare durante l'utilizzo dei locali concessi alcuna forma di pubblicità commerciale;
- rispettare e far rispettare gli obblighi che gli derivano, in qualità di responsabile dell'organismo, dall'art. 2 della L. n. 584 del 11/11/1975 "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico";

Ciascun Responsabile delle concessioni, entro i 30 gg successivi alla scadenza per la presentazione delle domande, provvederà a predisporre l'elenco delle richieste pervenute, il quadro delle assegnazioni dei locali e la ripartizione degli orari, tenendo conto dei criteri generali contemplati nel presente disciplinare e di cui al successivo art. 7.

L'elenco e la proposta di assegnazione sarà vagliata dalla Giunta Comunale che provvederà a dare gli indirizzi al Dirigente per la conclusione del procedimento di assegnazione.

Per i soggetti che richiedono un **utilizzo saltuario**, la domanda indirizzata al Responsabile della concessione, va **fatta almeno 20 giorni lavorativi prima della data stabilita per l'utilizzo** (salvo casi di particolare urgenza ed importanza adeguatamente motivata), e deve fare riferimento ad orari liberi da utilizzi preesistenti. Allo scopo sarà predisposto apposito registro o calendario.

Le domande pervenute fuori termine potranno trovare accoglimento solamente qualora, effettuate le assegnazioni, dovessero risultare ancora spazi/orari disponibili.

Le modifiche di orari saranno accolte solamente ove non contrastino con altre assegnazioni e non vengano sostanzialmente a stravolgere il piano di riparto di inizio anno.



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

ART. 7 – CRITERI E PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI

1. L'assegnazione degli spazi tiene conto di:

- accertamento che l'Associazione richiedente abbia sede (legale e operativa) nel Comune di Oristano;
- continuità e importanza dell'attività sociale svolta dall'organismo nel territorio di Oristano;
- numero dei soci;
- accertamento che la società richiedente od il singolo svolgano attività di interesse per la comunità;
- nulla osta del competente organo scolastico qualora si tratti di sede scolastica ancora occupata, seppur parzialmente, da una scuola (non può essere rilasciata alcuna autorizzazione senza avere prima acquisito il nulla osta).

Avranno priorità:

- le Associazioni/Enti iscritti all'Albo Comunale degli Operatori Culturali e di Spettacolo e, tra questi, varrà l'anzianità di iscrizione al predetto Albo;
 - le Associazioni operanti nel settore da più anni (rilevabile dal curriculum dell'organismo);
 - le Associazioni/Enti che non hanno ottenuto altri locali comunali in uso negli ultimi sei mesi;
2. In ogni caso il Comune di Oristano ha priorità d'uso, per gli scopi istituzionali, senza necessità di particolari formalità, sia in ordine ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza. Hanno altresì precedenza le manifestazioni promosse e organizzate con il patrocinio del Comune.
3. Le attività promosse dall'Amministrazione Comunale, indette con 5 giorni di preavviso o, in deroga, con carattere di urgenza, annullano ogni altra concessione.
4. Nei casi disciplinati dal comma precedente, il responsabile del rilascio della concessione, provvederà ad avvisare con 5 giorni di anticipo, o comunque, in caso d'urgenza, quanto prima possibile, il soggetto che ha ottenuto la concessione, mettendo a disposizione, **ove possibile**, altro locale o struttura comunque adeguata alle esigenze del richiedente.

La ripartizione degli spazi, e la conseguente fissazione del calendario di utilizzo dei locali, si ispira a criteri di trasparenza ed equità, rispondendo per quanto possibile, alle necessità dei soggetti richiedenti.

Le concessioni per attività saltuarie ottenute non rappresentano alcun diritto acquisito né vincolo di prelazione per utilizzi successivi.

Art. 8 – CONDIZIONI IRRUNUNCIABILI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ai fini del rilascio della concessione i richiedenti devono:

- farsi carico di tutte le incombenze di natura amministrativa e di sicurezza ai sensi di legge.
- sottoscrivere l'impegno al risarcimento di eventuali danni su persone e/o cose di ogni natura, stipulando eventuale apposita polizza assicurativa a favore del Comune;
- dichiarare di assumersi ogni responsabilità economica e civile sollevando l'Amministrazione comunale;
- dichiarazione attestante l'uso dei locali in conformità alle norme di sicurezza in vigore.

In nessun caso i locali possono essere concessi quando, per la natura e le caratteristiche dell'iniziativa/manifestazione, vi sia fondato timore che gli spazi, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

In relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi, nella concessione possono essere previste ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste nel presente Disciplinare.

La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia in precedenza utilizzato i locali o le strutture in maniera difforme da quanto prescritto nella concessione e/o nel presente Disciplinare o non abbia provveduto al pagamento del canone stabilito.

Art. 9 – MODALITA' DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono rilasciate dal responsabile competente per il singolo immobile.
2. Per i locali ubicati all'interno di plessi scolastici ancora, seppur parzialmente, occupati da classi scolastiche, la concessione d'uso non può essere rilasciata senza aver previamente acquisito il nulla osta del competente organo scolastico.



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

3. L'autorizzazione viene rilasciata in originale ed in copia. L'originale è trattenuta dal richiedente mentre la copia, controfirmata dal richiedente per accettazione delle clausole contenute e corredata della documentazione richiesta, deve essere restituita al responsabile competente che provvede a trasmetterlo in copia al Servizio Patrimonio.
4. Le concessioni di locali "peculiari" o relative a particolari usi dei medesimi, possono prevedere ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste nel presente Disciplinare.
5. Le attività promosse dall'Amministrazione Comunale indette con 5 giorni di preavviso o, in deroga, con carattere di urgenza, annullano ogni altra concessione.
6. La concessione viene rilasciata previo versamento della **cauzione** del 10% dell'importo del canone annuo di concessione, a copertura dei danni eventualmente cagionati, per tutte le ipotesi in cui il periodo di utilizzo sia superiore a 6 mesi (sei mesi) ovvero di € 200,00 nel caso in cui la concessione sia a titolo gratuito .

Art. 10 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

La concessione, ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento comunale sulla gestione del patrimonio" è strettamente personale e rilasciata esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dell'immobile/spazio concesso.

È vietata qualsiasi forma di sub-concessione/locazione.

ART. 11 – MODALITA' DI UTILIZZO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. I locali vengono concessi nelle condizioni di fatto in cui si trovano.
2. I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare i locali nei limiti previsti dall'atto di concessione.
3. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile per omessa vigilanza e/o custodia, ai locali, agli arredi, alla strumentazione degli stessi od assegnata in uso, durante l'intera durata della concessione.
4. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva, per l'intera durata della concessione, dell'attività esercitata all'interno degli spazi concessi in uso.
In caso di uso difforme da quanto previsto nell'atto di concessione risponde al Comune anche degli eventuali danni derivanti agli spazi, alle apparecchiature e quant'altro presente di proprietà comunale, per i quali sarà obbligato al risarcimento degli stessi.
5. Il concessionario è obbligato altresì ad usare le parti comuni dello spazio concesso, compresi i servizi igienici, secondo le regole della civile convivenza, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri utenti.
6. Il richiedente è obbligato, inoltre, a:
 - a. concordare con gli uffici comunali il sopralluogo del locale concesso per accertare lo stato dei luoghi, firmare il verbale di consegna, ritirare le chiavi e firmare la consegna dell'atto di concessione;
 - b. non consegnare le chiavi ad altre persone né a farne duplicati;
 - c. riconsegnare le chiavi entro i tre giorni successivi la scadenza della concessione d'uso. Trascorsi dieci giorni si procederà all'incameramento della cauzione.
 - d. custodire i locali assegnati durante l'intera durata della concessione;
 - e. spegnere il sistema di illuminazione e, se previsto, il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali, qualora non sia prevista la presenza di un custode;
 - f. chiudere a chiave i locali concessi ed eventualmente il portone d'ingresso ed altre entrate secondarie dell'edificio in cui il locale si trova, qualora non sia prevista la presenza di un custode;
 - g. avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura, nell'utilizzazione o nella chiusura dei locali;
 - h. riconsegnare i locali nelle condizioni di fatto in cui sono stati assegnati;
 - i. utilizzare i locali solo per il fine indicato nella richiesta e nella concessione;
 - j. utilizzare all'interno dei locali esclusivamente materiali e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e nel rispetto del D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;
 - k. non depositare materiali e oggetti propri nei locali pertinenti a istituti scolastici ancora utilizzati;
 - l. non depositare materiale e cose proprie nei locali concessi in uso per le attività sociali. I gruppi o le associazioni con concessione annuale, potranno utilizzare, per il deposito, propri armadi;



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

- m. non realizzare alcun intervento alla struttura senza la previa autorizzazione dell'Ente;
7. La pulizia del locale dato in uso sarà a carico di ogni singolo richiedente. Ciò è consentito anche in forma associativa, previo un accordo scritto tra gli utenti che dovrà essere comunicato al servizio comunale.
 8. Le spese di funzionamento dei locali (luce, acqua, gas ecc.), sono a carico del concessionario in modalità di sostenimento diretto di tali oneri, o mediante rimborso forfetario al Comune di quanto speso dallo stesso per il periodo di riferimento (ipotesi in cui non fosse possibile e/o opportuno procedere alla voltura delle utenze).
 9. I gruppi richiedenti, in relazione alle manifestazioni promosse, si faranno carico di tutte le comunicazioni alla autorità di Pubblica Sicurezza qualora ne ricorressero i presupposti.
 10. L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni arrecati (compresi furti, sottrazioni, ecc.) al materiale di proprietà del richiedente presente presso i locali concessi in uso.

ART. 12 – SISTEMAZIONE DEI LOCALI

1. L'Amministrazione Comunale concederà l'uso dei locali e/o spazio richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento del rilascio della concessione.
2. La spesa per l'acquisto di mobili, oggetti d'arredo, strumentazione varia (computer, stampanti, impianti di amplificazione, microfoni, etc) e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività per le quali il locale/lo spazio è stato concesso in uso, è totalmente a carico del concessionario.
3. Qualora il concessionario intendesse provvedere, a sue spese, ad allestire in modo diverso il locale concesso rispetto allo stato esistente (es. installare impianto amplificazione, registrazione, disporre mobili, affiggere bacheche, vetrine, ecc.) dovrà dotarsi di una preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dal responsabile della concessione, sentito anche nel caso, l'Ufficio tecnico competente, a seconda della tipologia di intervento proposto.
4. Gli allestimenti degli spazi concessi dovranno rispondere a criteri di decoro, non dovranno ostruire gli accessi agli altri ambienti, agli spazi comuni e alle uscite di sicurezza, nè intralciare il deflusso degli ospiti;
5. Negli spazi concessi in uso non è consentito superare la capienza massima.
6. I materiali/attrezzature da portare all'interno dei locali, che prevedono il collegamento ad impianti (elettrici, distribuzione gas, acqua, linee telefoniche, ecc.), dovranno essere preventivamente visionato, su richiesta del titolare della concessione, dal competente Ufficio tecnico comunale che rilascerà apposito visto solo se tale materiale risponde alle vigenti norme sulla sicurezza.
Il concessionario sarà, comunque, obbligato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tali apparecchiature non presentano vizi che possano arrecare danni agli impianti, ai locali e a terze persone.
Il concessionario dovrà inoltre garantire, mediante stipula di apposita polizza di responsabilità civile, i rischi per danni derivanti dall'installazione o comunque dall'uso di strumentazioni e/o apparecchiature non di proprietà comunale.
7. Il concessionario che provveda ad effettuare gli interventi di sistemazione/adattamento degli spazi, al termine della concessione, e comunque non oltre i 5 giorni successivi, dovrà restituire i locali allo stato di fatto in cui gli ha ricevuti.

ART. 13 – QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è soggetto al pagamento di un canone di concessione, per tutti i casi in cui l'utilizzo del bene sia superiore a giorni 10 consecutivi. Per le concessioni di durata superiore a mesi 6 è inoltre dovuta una cauzione pari al 10% dell'importo del canone così come determinato.
2. Qualora un concessionario non utilizzi una struttura, pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo stabilito.
3. Il pagamento del canone di concessione dovrà avvenire mensilmente entro il 10° giorno del mese a cui il canone fa riferimento.
4. Il mancato pagamento del canone entro il decimo giorno dalla scadenza stabilita comporta l'automatica decadenza dal diritto di utilizzo e l'esclusione del moroso da ogni altra autorizzazione.
5. L'Amministrazione agirà contro il concessionario moroso per il recupero coattivo del credito ai sensi di legge anche mediante l'incameramento della cauzione.



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

6. La quantificazione del canone di concessione sarà effettuata in misura forfetaria in base all'ammontare delle spese di funzionamento sostenute dal Comune per l'immobile in argomento.

ART. 14 – CONCESSIONI IN USO GRATUITO

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 "Regolamento comunale sulla gestione del patrimonio", si riserva di concedere in uso gratuito i locali di cui al presente Disciplinare per iniziative di particolare valore culturale, sociale o umanitario organizzate con l'Amministrazione comunale o dalla stessa promosse o patrocinate.
2. Sono concessi a titolo gratuito i locali e gli spazi richiesti ad uso occasionale, per una durata massima non continuativa e non superiore a giorni 10 nell'arco dello stesso anno solare.
3. I soggetti interessati, in qualità di richiedenti, sono comunque personalmente responsabili ai sensi di quanto previsto dal presente Disciplinare.
4. Eventuali costi organizzativi e di esercizio saranno comunque totalmente a carico del soggetto organizzatore, ancorché trattasi di iniziativa in collaborazione con il Comune di Oristano.
5. Il patrocinio gratuito è comunque sempre escluso per attività politiche e/o riunioni di partito politico.
6. La concessione a titolo gratuito è stabilita con provvedimento del Dirigente Responsabile dell'immobile, richiamando la paternità dell'iniziativa e le ragioni di esistenza dei criteri di gratuità.

Quanto previsto nel presente articolo non si applica per le concessioni di impianti sportivi e per le aree verdi.

Art. 15 – SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Fuori dei casi disciplinati da apposite convenzioni, l'Amministrazione comunale può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
2. L'Amministrazione comunale, secondo quanto contemplato anche dall'art. 13 "Regolamento comunale sulla gestione del patrimonio", si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. L'Amministrazione può, inoltre, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento:
 - a. per sopraggiunti impegni imprevedibili e inderogabili, per cause di forza maggiore o per proprie necessità che non possano essere soddisfatte diversamente. In tal caso il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, tranne il rimborso del deposito cauzionale e del canone di concessione eventualmente versata;
 - b. nel caso in cui il concessionario, per sua colpa od omissione, provochi situazione di possibile pericolo per il pubblico, per la struttura, di grave danno per l'immagine dell'Amministrazione Comunale o comunque violi leggi e regolamenti di pubblica sicurezza vigenti;
 - c. per constatate irregolarità nell'utilizzo;
 - d. per inosservanza, senza necessità di preventiva diffida, del presente Disciplinare, ferme restando le conseguenze in ordine all'eventuale risarcimento dei danni.
4. In caso di rilevanti violazioni alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare il Dirigente procede alla contestazione, riconoscendo un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorso il quale decide con provvedimento definitivo.
5. In caso di accertata violazione delle norme da parte del concessionario resta preclusa allo stesso la possibilità di ottenere nuove concessioni di locali comunali se non decorso almeno un anno dall'accertamento e previo risarcimento dell'eventuale danno.

La revoca della concessione non prevede diritto di rivalsa alcuna da parte del Concessionario nei confronti dell'Ente.

Art. 16 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è obbligato a comunicare per iscritto la rinuncia ai locali al medesimo concessi al competente ufficio che ha autorizzato la concessione, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza della rinuncia/disdetta.

Art. 17 – CONTROVERSIE



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Per ogni eventuale controversia fra le parti il Foro competente è quello di Oristano.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Disciplinare verrà allegato a ciascuna concessione, costituendone parte integrante e sostanziale e dovrà essere integralmente accettato dal richiedente.
2. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.
3. Per il corrente anno 2019 il termine per l'approvazione del Piano di Utilizzo degli Immobili Comunali a disposizione è stabilito al 30.10.2019.